



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO

Il Giudice del Tribunale di Campobasso, dott.ssa Stefania Izzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1843 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, trattenuta in decisione all'udienza del 26.6.2026 e vertente

TRA

Parte_1 (P. IVA *P.IVA_1*), con sede in Alcamo, Piano Santa Maria n. 13/A, in persona del Liquidatore e legale rappresentante *Parte_2* (nato in Alcamo il 25/06/1959 ed ivi residente in Via Giuseppe Scala n. 11/T), rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Geraci.

-opponente-

E

Controparte_1 P. IVA *P.IVA_2*) con sede in Campobasso (CB) alla via San Lorenzo, n. 64, cap. 86100, in persona del legale rappresentante pro tempore *CP_2* (CF *C.F._1*), nato a Campobasso il 6.03.1973 ed ivi residente in C/da Macchie 21/B, rappresentata e difesa dall'avv. Elena de Oto.

-opposta-

MOTIVAZIONE

Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 384/2023, reso il 7.9.2023 dal Tribunale di Campobasso, notificato

in data 29.9.2023, con il quale è stato ad essa ingiunto di pagare in favore di *Controparte_1* la somma di € 298.168,26 oltre interessi e spese della procedura monitoria.

L'opponente ha chiesto: "In via preliminare e pregiudiziale, ritenere e dichiarare: a) l'invalidità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, che si fonda su un contratto nullo e/o inefficace, per le ragioni sopra dedotte; b) l'incompetenza del Tribunale di Campobasso, attesa l'esistenza della valida clausola compromissoria tra le parti, di modo che la controversia va rimessa al competente Collegio Arbitrale, per i motivi sopra spiegati. - In ogni caso, ritenere e dichiarare illegittimo e comunque infondato il credito ingiunto e, per l'effetto, revocare, annullare e/o con qualsiasi altra statuizione porre nel nulla il decreto ingiuntivo n. 384/2023, reso in data 7 settembre 2023 dal Tribunale di Campobasso, Giudice Dott.ssa Claudia Carissimi, in favore della *CP_1*

[...] P.IVA *P.IVA_2*, notificato a mezzo Pec in data 29 settembre 2023, con il quale è stato ingiunto alla *Parte_1* "di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1. la somma di € 298.168,26; 2. gli interessi come da domanda, purché entro e non oltre i limiti previsti dalla legge; 3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate complessivamente in € 4.394,00 per compensi, oltre al 15% a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre ad € 634,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge ed oltre alle successive occorrendo".

- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che la *Parte_1* è creditrice della *Controparte_1* della somma di €. 750.000,00, ovvero della maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio, per i motivi tutti sopra evidenziati, condannando di conseguenza la *CP_1*

[...] al pagamento nei confronti della *Parte_1* del relativo importo. - Con riserva di mezzi istruttori, anche in dipendenza delle deduzioni di controparte. - Con vittoria di spese".

Si è costituita in giudizio *Controparte_1* chiedendo: "In via preliminare: - concedere l'esecuzione provvisoria del decreto opposto, per l'importo di Euro 298.168,26, tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di

pronta soluzione, ma è dettata unicamente da finalità dilatorie; Nel merito: - respingere tutte le domande di **Pt_1** in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto, e comunque non provate, per tutte le ragioni sopra esposte; per l'effetto: - confermare il decreto ingiuntivo n. 384/2023 emesso dal Tribunale di Campobasso, dott.ssa Carissimi, in data 8 settembre 2023, in quanto pienamente legittimo, valido ed efficace; - in ogni caso, condannare **Pt_1** al pagamento della somma di Euro 298.168,26 o della minore o maggiore somma che verrà accertata in giudizio, oltre interessi moratori e spese come da decreto ingiuntivo. - respingere integralmente l'avversa domanda riconvenzionale attesa l'evidente infondatezza e temerarietà della richiesta risarcitoria. Con condanna di **Pt_1** al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio".

In corso di causa è stata respinta l'istanza della società opposta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed è stata espletata la prova testimoniale richiesta dalla società opponente, con l'ausilio di un interprete.

All'udienza del 26.6.2026 la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

1) L'eccezione di incompetenza, sollevata sia dalla parte opponente che dalla opposta in relazione alla domanda riconvenzionale, è fondata, nei limiti appresso indicati.

In data 31.10.2014 **Controparte_1** e **Parte_1** hanno stipulato un contratto di joint venture con il quale si sono associate al fine di far fronte agli impegni scaturenti dal contratto di **Cont** stipulato in data 15.10.2014 tra la CIC Sicilia Energy e **Parte_1** per la realizzazione di due impianti fotovoltaici nei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale, mediante una modulazione dei lavori e della finanza necessaria alla realizzazione del progetto, con vincolo di responsabilità congiunta e solidale nei confronti della committente. L'accordo prevede, tra l'altro, una ripartizione tra le due contraenti dei profitti e delle perdite e l'impegno della **CP_1** a supportare finanziariamente la **Pt_1** sino ad un importo di € 400.000.

Il suddetto contratto, all'art. 15, contiene la seguente clausola compromissoria: "ogni vertenza che potesse eventualmente insorgere tra le società associate in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà riferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui due nominati dalle Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due membri prescelti o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Campobasso su istanza della parte più diligente".

Parte opposta ha eccepito l'inefficacia di tale clausola, in quanto l'accordo di joint venture non avrebbe mai spiegato alcun effetto tra le parti, sia per l'espresso divieto di sub appalto ad imprenditori non siciliani previsto nel contratto di appalto stipulato tra **Pt_1** e CIC, sia per l'effettiva mancata attuazione di ogni previsione in esso contenuta. Tale tesi è contrastata dalla opponente, che rileva che le forniture controverse nel presente giudizio, così come la somma di € 70.000,00 che **CP_1** afferma di avere anticipato alla **Parte_1** per conto di CIC, sono senza dubbio connesse al contratto di appalto del 15/10/2014 per la realizzazione dei due impianti fotovoltaici nei comuni di Piana degli Albanesi e di Monreale, per i quali per l'appunto è nata la joint venture del 31/10/2014; ed anzi la stessa domanda riconvenzionale proposta dalla **Parte_1** costituisce ulteriore riprova della correttezza ed operatività dei rapporti inter partes e del ruolo "attivo" che **CP_1** ha ricoperto in relazione all'appalto per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sopra indicati.

Il tentativo della opposta di inibire l'operatività della clausola compromissoria non coglie nel segno. Come noto, a norma dell'art. 1372 c.c. il contratto non può essere sciolto che per mutuo consenso che, quale fatto oggettivamente estintivo dei diritti nascenti dal negozio bilaterale, deve essere desumibile dalla volontà in tal senso manifestata, anche tacitamente, dalle parti.

Tale manifestazione di volontà non emerge da alcun atto processuale, né l'opposta ha offerto di provare la circostanza. Non rileva il fatto che il contratto di joint venture violerebbe il divieto di sub-appalto ad imprenditori non siciliani o le modalità di fatturazione di cui all'appalto stipulato tra **Pt_1** e CIC, in quanto l'accordo del 31.10.2014 è successivo rispetto al contratto di appalto del

15.10.2014 ed è stato stipulato proprio in funzione di esso, per cui le odierne parti in causa erano pienamente consapevoli di tali violazioni e nonostante ciò hanno volontariamente assunto gli obblighi nascenti dalla joint venture; del resto tali violazioni potrebbero esser fatte valere dalla appaltante CIC, ma ciò non risulta, e non certo dalla CP_1 che ha inteso concludere l'accordo con la Pt_1 nella piena consapevolezza, come detto, delle clausole contenute nell'appalto. Ma soprattutto, la pretesa monitoria della CP_1 si riferisce -in parte- a merce e lavori conferiti proprio per la realizzazione delle opere oggetto del contratto di appalto del 15.10.2014, e ciò conferma il fatto che CP_1 ha fornito beni che attengono appunto agli impianti fotovoltaici da realizzare nei comuni di Piana degli Albanesi e Monreale per cui, in mancanza di convincenti elementi in senso contrario, deve ritenersi che l'accordo di joint venture del 31.10.2014 compresa la clausola compromissoria di cui all'art. 15 sia pienamente efficace tra le parti.

Ancora, risulta che in data 12.1.2025 la committente e la Pt_1 hanno concluso un "addendum" per regolare le conseguenze di una serie di vizi dell'opera, e CP_1 è intervenuta come garante delle obbligazioni a carico di Pt_1 proprio come previsto nell'accordo del 31.10.2014. Si evidenzia a tal proposito che il legale rappresentante della CP_1 e della CIC era lo stesso e quindi era ben a conoscenza della complessiva operazione commerciale.

Ne consegue che non trovano applicazione, relativamente e limitatamente alle opere oggetto dell'accordo del 31.10.2014, le condizioni generali allegate dalla società opposta, che prevedono la competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Campobasso, poiché pur non essendo le stesse datate, certamente sono state sottoscritte precedentemente alla joint venture, dal momento che la stessa ricorrente in monitorio sostiene nel ricorso per decreto ingiuntivo che i rapporti commerciali con la Pt_1 risalgono a più di un decennio addietro e attengono alla fornitura di materiale vario funzionale alla Pt_1 per la sua attività di montaggio e installazione di moduli fotovoltaici. Se così è, con l'accordo del 31.10.2014 le parti hanno inteso regolare in maniera specifica il più complesso rapporto nascente dalla associazione finalizzata alla realizzazione degli impianti

fotovoltaici oggetto dell'appalto del 15.10.2014 e proprio in tale contesto si inquadra la previsione della clausola compromissoria che dunque va a derogare a quanto convenuto dalle parti nelle condizioni generali di contratto che invece regolano le semplici compravendite di materiali che si collocano al di fuori dell'appalto in questione.

Occorre anche considerare che la clausola compromissoria con la quale sono deferite agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione di un contratto cui essa accede, in mancanza di espressa volontà contraria, ascrive alla competenza arbitrale solo le controversie che si riferiscono a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, per cui la deroga convenzionale alla competenza del giudice ordinario non può essere affermata, quale effetto della clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto, ove si tratti di controversie relative ad altri contratti, ancorché collegati al principale cui accede la clausola (Cass. ord. 31350/2002, 21213/2025). Ne consegue che la clausola compromissoria in esame, come detto valida ed efficace tra le parti, non può essere invocata per forniture di CP_1 al di fuori dell'ambito di applicazione dell'accordo del 31.10.2014.

Andando ad analizzare le singole fatture, si evidenzia che soltanto l'ottava fattura del 24/12/2014 per € 77.368,74 riguarda merce (bobine) portata sul cantiere dell'appalto (Piana degli Albanesi). Per tutte le altre fatture, relativamente alle quali l'opposta ha rilevato che non attengono a tale appalto e l'opponente nulla ha allegato né provato al fine di dimostrare il contrario, deve conclusivamente ritenersi che esse rimangono fuori dal campo di applicazione della clausola compromissoria. Del resto, le prime sette fatture, per complessivi € 97.467,85, riguardano forniture di merci anteriori alla sottoscrizione del contratto di joint venture del 31.10.2014, per le altre non vi è prova che si tratti di merce destinata all'appalto CIC, considerato che nulla si evince dal loro contenuto ed è pacifico tra le parti che essere intrattenevano più ampi rapporti commerciali.

Le stesse argomentazioni si devono spendere in relazione alle ulteriori pretese creditorie della CP_1

Relativamente alla somma di € 70.000 che *CP_1* ha versato a *Pt_1* affinché quest'ultima saldasse la fattura n. 63 del 19/07/2013, si tratta con tutta evidenza di una posta estranea all'appalto del 15.10.2014, poiché rappresenta un finanziamento concesso da *CP_1* a *Pt_1* per pagare la fornitura di merce effettuata da Costruzioni Meccaniche a *Pt_1* per il diverso cantiere di Riesi e avvenuto in epoca precedente all'appalto con la CIC del 15.10.2014.

Sul punto si rinvia alle motivazioni della sentenza del Tribunale di Bolzano del 29.4.2025 che ha condivisibilmente ritenuto in sintesi che CIC non potesse detrarre tale somma dal suo debito nei confronti di *Pt_1* per l'appalto del 15.10.2014 e successivo addendum del 12.1.2015 poiché l'accordo poi intervenuto tra *Controparte_4* per imputare il pagamento ai lavori in località di Piana degli Albanesi e Monreale (dopo che l'impianto di Riesi non era stato realizzato) rimane circoscritto ad esse parti e non incide sul distinto pagamento di *CP_1* in favore di *Pt_1* dal momento che non è possibile desumere che *Pt_1* abbia accettato l'imputazione del pagamento di *CP_1* [...] al debito che CIC ha assunto nei confronti della medesima *Pt_1* per i lavori di Piana degli Albanesi e Monreale; né è stato provato un accordo tra CIC, *CP_1* e *Pt_1* con il quale CIC si sarebbe impegnata a corrispondere la somma relativa al suo debito residuo nei confronti di *Pt_1* direttamente ad *CP_1*.

Anche la somma di € 37.143,45 oggetto di cessione alla *CP_1* del credito vantato da *Pt_1* nei confronti della Svam Solution S.r.l. è totalmente estranea alla joint venture, poiché nell'atto di cessione non si fa alcun riferimento all'accordo del 31.10.2014, né le parti hanno allegato l'esistenza di un qualche collegamento con esso.

Trova invece piena operatività la clausola compromissoria in relazione alla domanda riconvenzionale proposta dalla opponente *Pt_1* per il risarcimento dei danni conseguenti alla ritardata consegna dei pannelli solari oggetto dell'appalto stipulato con la CIC Sicilia Energy s.r.l., rendendo impossibile alla appaltatrice il completamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2014 contrattualmente convenuto, e determinando così la decurtazione del

corrispettivo dell'appalto.

In definitiva, per la domanda di pagamento della **CP_1** della somma di € 77.368,74 portata dalla fattura del 24/12/2014 e per la domanda riconvenzionale proposta da **Pt_1** la controversia va devoluta alla cognizione degli arbitri in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra le parti il 31.10.2014 (cfr. Cass. sentenza n. 26696 del 24.11.2020: "In materia di arbitrato, l'eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l'effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all'azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria").

2) L'opponente ha eccepito la prescrizione decennale del credito dalla controparte vantato in forza delle fatture n. 365 del 06/06/2013 di €. 4.379,41, n. 492 del 09/07/2013 di €. 10.700,80, n. 527 del 23/07/2013 di €. 935,00 e n. 543 del 26/07/2013 di €. 1.694,00.

L'eccezione non è fondata.

L'opposta ha prodotto le pec di messa in mora del 31.3.2023 e del 3.4.2023 nonché la dichiarazione datata 12.5.2023 sottoscritta dal legale rappresentante della **Parte_1** avente ad oggetto "Conferma dei saldi e segnalazione di dati e notizie al 31.12.2022" in cui dichiara che il saldo è pari ad € 191.024,81, documenti che sono validi ad interrompere il decorso del termine prescrizione.

La società opponente disconosce qualsivoglia valenza giuridica a tale ultimo documento, ritenendo che si tratti di una mera evidenza contabile priva di effetti, indirizzata a **Controparte_5**. Ritiene il Tribunale, invece, che la dichiarazione in

esso contenuta rappresenta una vera e propria ricognizione del debito ai sensi e per gli effetti dell'art. 1988 c.c.. Si tratta infatti di una dichiarazione che il legale rappresentante della *Parte_1* fa "in conformità alla richiesta fattaci dalla *Controparte_6* , peraltro su carta intestata proprio di quest'ultima società, e che attiene all'ammontare delle fatture azionate in monitoraggio dalla *Controparte_1* dal momento che, sottraendo dal totale delle fatture (€ 228.186,26) portate nel ricorso ingiuntivo la somma di cui alla cessione pro solvendo pari ad € 37.143,45, si ottiene precisamente l'importo di € 191.042,81 indicato da *Pt_1* alla *Controparte_7*

La circostanza che il documento sia indirizzato alla società di revisione *Contr* non appare rilevante, poiché la dichiarazione, per espressa indicazione, è stata fatta proprio su richiesta della *Controparte_1* per spiegare effetti nei confronti di quest'ultima e destinata a tornare, tramite i revisori, nella sfera conoscitiva della sua creditrice.

In effetti, il riconoscimento e la ricognizione di debito, che ai sensi dell'art. 1988 cod. civ. costituiscono dichiarazione unilaterale recettizia, non rappresentano una fonte autonoma di obbligazione, ma hanno soltanto un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale. Pertanto, affinché la dichiarazione unilaterale, con la quale ci si riconosca debitori, possa spiegare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall'obbligato al creditore e vi sia lo specifico intento del primo di costituirsi debitore del secondo, da ciò conseguendo la sua efficacia nel momento in cui venga a conoscenza del promissario la volontà del mittente di obbligarsi nei suoi confronti.

Nel caso in esame, come già detto, il fatto che la dichiarazione sia stata scritta su carta intestata alla *Controparte_1* e che sia stata prodotta dal legale rappresentante della *Parte_1* proprio su richiesta di tale ultima società implica che è quest'ultima la destinataria sostanziale della dichiarazione stessa in quanto da essa si ricava la volontà della società debitrice di comunicare proprio alla *CP_1* il saldo debitore.

Il termine prescrizione non risulta pertanto decorso in quanto interrotto prima dalle pec del 31.3.2023 e del 3.4.2023 (che non risultano affatto generiche come invece sostiene l'opponente) e poi dalla ricognizione di debito del 12.5.2023.

3) Nel merito, proprio la ricognizione di debito di cui sopra implica un'inversione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 1988 c.c., secondo cui chi rilascia una promessa di pagamento o una ricognizione di debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto sottostante.

Conseguentemente era onere della opponente dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito e, non avendo assolto a tale onere probatorio, la pretesa creditoria pari ad € 150.800 per le rimanenti fatture deve ritenersi fondata.

Da tale importo non va detratto quello oggetto della cessione pro solvendo di cui alla scrittura del 31.10.2014 con la quale **Pt_1** ha ceduto alla **CP_1** il credito vantato nei confronti della Svam Solution S.r.l. Infatti, dalla documentazione prodotta dalla società opposta emerge che questa si è attivata - invano- nei confronti di Svam Solution per recuperare il credito; inoltre, **Parte_1** [...] in data 18.09.2020 ha ricevuto dalla curatela del fallimento la comunicazione ai sensi dell'art. 92 L.F. con cui è stata informata della sentenza di fallimento del Tribunale di Palermo ed è stata invitata a presentare la domanda di ammissione allo stato passivo.

4) E' fondata la pretesa creditoria della **CP_1** di restituzione della somma di € 70.000 che **CP_1** ha versato a **Parte_1** e da questa utilizzata per il saldo della fattura n. 63 del 19/07/2013 per la fornitura di merce effettuata da Costruzioni Meccaniche a **Pt_1**. Si è trattato di un prestito che pertanto **Pt_1** è tenuta a restituire, come si ricava anche dal riconoscimento di cui alla sezione debiti nel bilancio di esercizio di **Pt_1** al 31 dicembre 2021. Si richiamano le considerazioni già sopra svolte in merito alla imputazione del versamento al corrispettivo dovuto da CIC e a quanto già statuito dal Tribunale di Bolzano.

In definitiva, **Parte_1** va condannata al pagamento in favore di **CP_1** [...] della complessiva somma di € 220.800, oltre interessi al tasso legale (nel decreto ingiuntivo non si chiedono gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. ma la rivalutazione che non è dovuta in quanto spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma

durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.) dalla messa in mora (30.3.2023) al soddisfo.

5) Le spese processuali, in ragione dell'accoglimento solo parziale della domanda della *Controparte_1* e dell'opposizione di *Parte_1* possono essere compensate in ragione della metà, rimanendo la restante metà a carico della opponente. A carico di quest'ultima devono essere definitivamente poste le spese già liquidate dell'interprete, in quanto i testimoni sono stati escussi in relazione alla domanda riconvenzionale rispetto alla quale la trattazione è devoluta agli arbitri.

Vanno infine rigettate le domande formulate da entrambe le parti di condanna reciproca ex art. 96 c.p.c. in ragione della parziale reciproca soccombenza.

P.Q.M.

A) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;

B) Devolve la trattazione della domanda proposta da *Controparte_1* per il pagamento della somma di € 77.368,74 portata dalla fattura del 24/12/2014 e della domanda riconvenzionale proposta da *Parte_1* alla cognizione degli arbitri in virtù della clausola compromissoria contenuta nel contratto intercorso tra le parti il 31.10.2014;

C) Condanna *Parte_1* al pagamento in favore di [...] *CP_1* della complessiva somma di € 220.800, oltre interessi al tasso legale dal 30.3.2023 al soddisfo;

D) Rigetta le domande proposte dalle parti ex art. 96 c.p.c.;

E) Pone metà delle spese processuali della parte opposta, compensandole per la restante parte, a carico della società opponente, per cui condanna quest'ultima a versare in favore di *Controparte_1* € 7.052 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge;

F) Pone le spese dell'interprete, come già liquidate, definitivamente a carico della società opponente.

Campobasso, 27 giugno 2026

Il giudice
dott.ssa Stefani Izzi